

**N. 03423/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05643/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2013, proposto da:

Abdelali El Marhoum, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Castiglia,
con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo
di Ferro 13;

contro

Ministero Dell'Interno, Questura Di Bari, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.
00325/2013, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno e di Questura Di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Barbieri;

RITENUTO:

- che, nei limiti della valutazione sommaria propria della fase cautelare, l'ordinanza del T.A.R. n. 325/2013, oggetto del presente appello, risulta correttamente motivata e può, pertanto, essere confermata, salvo ed impregiudicato il giudizio di merito;

- che a quella motivazione si può aggiungere la considerazione che non si discute dell'ordinario rinnovo di un permesso di soggiorno già in godimento (e per di più già rinnovato, in precedenza, nonostante la esistenza di precedenti penali cognitivi e relativamente remoti) ma dell'ammissione dell'interessato all'eccezionale procedura di "emersione" (ossia regolarizzazione) ai sensi del decreto legge n. 78/2009, nell'ambito della quale eventuali cause ostative dettate dalla norma speciale debbono essere valutate con particolare rigore; mentre d'altra parte il rifiuto della "emersione", motivato con la mancanza degli appositi requisiti, non preclude di per sé che venga richiesto un permesso di soggiorno secondo le regole generali;

- che pertanto l'appello cautelare va respinto, ma le spese possono essere

compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)